

ALLEGATO

Agrilevante 2025 – Salone della Zootecnia 09-12 ottobre 2025 – Bari c/o Nuova Fiera del Levante di Bari

Dispositivo sanitario

Regolamento sanitario per animali provenienti dall'Italia

Il seguente regolamento sanitario è stato stabilito per gli animali che partecipano al Salone della Zootecnia c/o la Nuova Fiera del Levante di Bari , la cui conformità deve essere certificata dall'autorità veterinaria del luogo di origine: Tutti gli animali prima di entrare nei locali della fiera sono ispezionati da parte della Autorità veterinaria locale;

I proprietari devono cooperare all'ispezione provvedendo al contenimento degli animali; Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE S.M.I. e gli autotrasportatori dovranno esibire all'ingresso in fiera l'attestazione dell'avvenuta disinfezione. Ultimato lo scarico, gli automezzi dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l'apposita stazione individuata presso il Salone della Zootecnia;

Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.

Gli animali introdotti dal territorio italiano dovranno essere scortati da Documento di Accompagnamento (secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 7-8, decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente) opportunamente validato o con attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi (ove previste dalle presenti norme sanitarie).

Per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità movimentazioni verso "fiera / mercato" che prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita (punto 26 capitolo 5 del Manuale Operativo I&R) .

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul "modello 4" è :

IT006BA06M

Gli operatori professionisti degli animali coopereranno (Capo 3, Sez. 1, art. 10 del Reg. CE 429/2016) con i Veterinari Ufficiali in servizio nel quartiere fieristico nel segnalare ogni caso anche sospetto di malattia di cui agli articoli 5, 6 e 9 del Reg. CE 429/2016 e all'articolo 61 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei requisiti sanitari sottoelencati.

BOVINI – BUFALINI

Gli animali per accedere allo stabilimento fieristico devono:

Nei confronti della TUBERCOLOSI BOVINA :

provenire da stabilimenti con:

- situazione anagrafica favorevole (corretta identificazione di tutti gli animali presenti nello stabilimento con check list controllo I&R o intervento ufficiale di profilassi) all'ultimo controllo ufficiale annuale;
- possesso ininterrotto della qualifica di ufficialmente indenne da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis*, confermata da almeno 3 anni solari;

Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* nei 30 giorni precedenti la partenza oppure
- sono animali di età inferiore alle 6 settimane (in tal caso deve essere previsto il controllo con IDT delle madri nei 30 giorni precedenti la partenza)

Nei confronti della BRUCELLOSI BOVINA :

provenire da stabilimenti con:

- situazione anagrafica favorevole (corretta identificazione di tutti gli animali presenti nello stabilimento con check list controllo I&R o intervento ufficiale di profilassi) all'ultimo controllo ufficiale annuale;
- possesso ininterrotto della qualifica di ufficialmente indenne da infezione per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis.*, confermata da almeno 2 anni solari;

Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza oppure
- sono animali di età inferiore ai 12 mesi (in tal caso deve essere previsto il controllo sierologico delle madri nei 30 giorni precedenti la partenza).

Nei confronti della LEUCOSI BOVINA:

- il territorio nazionale è riconosciuto ufficialmente indenne pertanto saranno accettati solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della Leucosi Bovina Enzootica.
- esclusivamente per i bovini provenienti da stabilimenti situati nei territori identificati come cluster di infezione sarà richiesto un esame sierologico per la leucosi bovina enzootica, con test ufficialmente riconosciuto.

Nei confronti della RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR):

Valido per gli animali di qualsiasi età.

Devono essere soddisfatte le prescrizioni seguenti:

Se gli animali provengono da un allevamento indenne da IBR:

- lo stabilimento è situato in un territorio riconosciuto indenne o con un programma di eradicazione approvato per IBR oppure
- sono stati sottoposti a una quarantena per un periodo almeno pari a 30 giorni prima della partenza e sottoposti con esito negativo a una prova sierologica nei 15 giorni precedenti la partenza per la ricerca anticorpale:

- o del BHV-1 (virus intero) o
- o della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti

Se gli animali provengono da un allevamento non indenne da IBR devono essere stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena* per un periodo almeno pari a 30 giorni precedenti la partenza e sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica nei 21 giorni dopo l'inizio della quarantena per la ricerca anticorpale:

- o del BHV-1 (virus intero) o
- o della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti.

** su deroga del Ministero della Salute la quarantena può essere effettuata nello stabilimento di origine garantendo le dovute misure di biosicurezza*

Nei confronti della FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (sierotipi 1-24):

Essere conformi a quanto previsto dall' allegato V, sezione 3, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE.

OVINI – CAPRINI

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

Nei confronti della BRUCELLOSI OVI-CAPRINA :

provenire da stabilimenti con:

- situazione anagrafica favorevole (corretta identificazione di tutti gli animali presenti nello stabilimento con check list controllo I&R o intervento ufficiale di profilassi) all'ultimo controllo ufficiale annuale;
- possesso ininterrotto della qualifica di ufficialmente indenne da infezione per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis.*, confermata da almeno 2 anni solari;

Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne oppure
 - gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- gli animali hanno un'età inferiore ai sei mesi (in tal caso deve essere previsto il controllo sierologico delle madri nei 30 giorni precedenti la partenza).

Nei confronti della FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (sierotipi 1-24):

essere conformi a quanto previsto dall' allegato V, parte II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE.

EQUIDI (Cavalli – Asini – Muli - Bardotti)

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il Salone della Zootecnia dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti l'**iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto previsto dal DM 30 settembre 2021 e relative procedure/istruzioni di attuazione.

Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi, saranno ammessi a condizione che abbiano subito i controlli previsti dalla nota ministeriale 0027107-10/09/202-DGSAF-MDS-P, ovvero dovranno essere controllati per l'anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nella succitata nota in funzione degli stabilimenti di origine (alto o basso rischio) e gli esiti dovranno essere trascritti sui relativi passaporti.

AVICOLI

Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 e dal manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, devono essere rispettate le misure igienico sanitarie specifiche ai sensi del DM 30 maggio 2023 Allegato A p. 11.

Gli animali devono essere scortati da documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle.

LAGOMORFI

Dovranno essere scortati dal Documento di accompagnamento (art. 8, commi 7-8, DL 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente) nel quale dovrà risultare che nell'allevamento da cui provengono non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

N.B.: Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie e aggiornamenti normativi che da oggi fino allo svolgimento del Salone della Zootecnia dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Puglia, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.